

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2815

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VERALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2004

—————

Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 376
in materia di lotta al *doping*

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Recenti, tragici episodi di cronaca hanno riportato alla nostra attenzione il tema della lotta contro il *doping* nelle pratiche sportive.

Si tratta di un problema che merita una particolare attenzione da parte del legislatore, per il suo rilevante impatto sociale: il *doping* costituisce un attentato alla salute degli individui, tanto più odioso e pericoloso perché riguarda principalmente i giovani. Esso, inoltre, per il carico di patologie a medio e lungo termine che comporta, costituisce una minaccia per l'intera collettività ed in questo senso è un vero e proprio delitto contro l'incolumità pubblica.

Ma vi è di più. Esso rappresenta la manifestazione di uno spirito anti-sportivo per eccellenza, sovvertendo il principio secondo cui la lealtà costituisce il valore essenziale della competizione sportiva.

La visione distorta che è alla base del *doping* - per cui qualunque mezzo è utilizzabile pur di raggiungere il risultato della propria affermazione, anche quelli che vanno a discapito della propria salute - stravolge la capacità tradizionale dell'attività sportiva di porsi come fattore di educazione, specie - il caso di sottolinearlo nuovamente - delle giovani generazioni.

Il presente disegno di legge non intende stravolgere l'impianto normativo dato alla materia dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376, bensì si propone di perfezionare ulteriormente alcune disposizioni specifiche.

Innanzitutto, esso si propone di valorizzare, nell'azione di prevenzione e repressione, l'apporto delle Forze di polizia ai lavori della Commissione per la vigilanza ed il controlli sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive. A questo proposito, si prevede l'integrazione della composizione della citata Commissione con un componente, scelto a rotazione tra i funzionari di Polizia e gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. (articolo 1).

L'articolo 2 trasforma in un vero e proprio obbligo la facoltà - attualmente prevista - per i regolamenti degli enti sportivi di prevedere sanzioni disciplinari per l'assunzione di sostanze «dopanti».

L'articolo 3 inasprisce il quadro sanzionatorio, in considerazione della perdurante diffusione del fenomeno e della sua immutata - se non accresciuta - gravità. A tale proposito, si è ritenuto opportuno distinguere la posizione, più grave e da trattare più severamente, di chi commercia, distribuisce, offre sostanza vietate da quella dell'utente finale, spesso suggestionato da abili venditori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 3 è aggiunta la seguente lettera:

«*q-bis*) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza ovvero un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a Vice Questore aggiunto»;

2) al comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; i componenti di cui alla lettera *q-bis*) del comma 3 sono individuati secondo un criterio di rotazione dall'ufficio di coordinamento e pianificazione di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.»;

b) all'articolo 6, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, sono tenute a stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente.

3. In caso di mancata definizione delle sanzioni di cui al comma precedente entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali sono sciolti di diritto»;

c) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Disposizioni penali*). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sette anni e con la multa da diecimila a duecentomila euro chiunque prescrive, procura ad altri, somministra o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi prescrive e pone in essere pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:

a) se dal fatto deriva un danno per la salute;

b) se il fatto è commesso nei confronti di un minore;

c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione o la radiazione, nelle ipotesi di cui al comma 3.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.

6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da quattro ad otto anni e con la multa da quindicimila a duecentocinquantamila euro.

8. Chiunque assume i farmaci o le sostanze di cui al comma primo, ovvero pone in essere le pratiche di cui al comma secondo è punito con la pena da anni uno ad anni cinque di reclusione e con la multa da duemilacinquecento a venticinquemila euro».

